ORIGINALE

Sent.NON DEFINITIVA
1688/13

Cron.N.: 1633/13

R.G.N.: 9001/2010

Rep.N.: /

Spedita il 01.10.2012

Apposto il depositato il: - 5 APR 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

dott.ssa Maria Grazia RINALDI, della II sezione civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 9001/10 RG, promossa da:

[redacted],

elettivamente domiciliato in Rastignano (BO), via Valleverde n. 19, presso lo studio dell'avv. Michele Manuelli che lo assiste e difende come da procura apposta a margine dell'atto di citazione;

Attore

contro

[redacted];

Convenuti contumaci

contro

UFG Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45;

Convenuta contumace

contro

ZURICH INSURANCE Plc, con sede legale in Milano, via Benigno Crespi n. 23, in persona del suo procuratore Dott. Fabrizio Torriani, elettivamente domiciliata in Bologna, viale P. Pietramellara n. 5, presso lo studio dell'avv. Jader Ritrovato che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di intervento volontario;

Interveniente volontaria

Oggetto: Risarcimento danno da sinistro stradale.

Conclusioni dell'attore: "Piaccia all'Ill.mo Giudice di pace adito, contrariis reiectis, esperito il tentativo di conciliazione, dichiarare l'inammissibilità dell'intervento in causa di Zurich Insurance Plc. disponendone la relativa estromissione dal giudizio. Nel merito: previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria di responsabilità in ordine alla determinazione del sinistro di cui in narrativa della signora Veronica Venturini e Alberto Venturini, per l'effetto dichiarare tenuti e condannare per le causali sopra dedotte gli stessi in solido con UGF Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., a pagare al signor Nicola Innalfo, a titolo risarcitorio, quella somma che sarà ritenuta dovuta, provata, equa e di giustizia, a seguito dell'esplatanda istruttoria, per tutti i danni alla persona – patrimoniali e non patrimoniali – patiti e patendi dallo stesso attore in dipendenza del sinistro per cui è causa, ivi compresa l'inabilità temporanea e l'invalidità permanente conseguente ed il pregiudizio morale (sofferenza soggettiva conseguente il sinistro), il danno alla capacità di produrre reddito conseguente alla invalidità specifica lavorativa, oltre alla rifusione delle spese mediche documentate e documentande, più rivalutazione monetaria ed interessi sull'importo complessivamente dovuto dall'illecito al saldo effettivo. Detraendo dall'importo debendo la somma di euro 2.900,00 già percepita dall'attore e trattenuta in acconto sulle maggiori pretese. Somma complessiva da contenersi comunque nell'ambito della competenza del Giudice di pace. Vinte le spese di lite, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge".

Conclusioni per l'intervenuta: "Si chiede che l'On.le Giudice alla luce di quanto sopra autorizzi l'intervento di Zurich Insurance Plc".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Trattando i fatti di causa si evince che l'attore Iannalfo Nicola, con atto di citazione regolarmente notificato, ha chiesto la condanna dei convenuti [redacted], e Ugf Assicurazioni S.p.A., rispettivamente proprietario, conducente ed assicuratrice del veicolo Chevrolet Matiz targato [redacted], al pagamento a suo favore della somma dovuta, detraendo quella ricevuta dalla Zurich Insurance Plc a titolo di acconto pari ad euro 2.900,00, conseguente al risarcimento dei danni sofferti a seguito di un sinistro stradale.

I fatti descritti a fondamento della domanda attorea consistono in un sinistro stradale, accaduto in data 10.03.2009 lungo l'Autostrada A15 – Comune di Pontremoli – in cui il

veicolo attoreo Opel Zafira targato [redacted], di proprietà di [redacted], assicurato R.C.A. Zurich, condotto dall'attore, mentre si trovava nella corsia di sorpasso intento a superare la vettura dei convenuti, la conducente Venturini Veronica si spostava improvvisamente verso sinistra e invadeva la corsia di marcia della Opel entrando in collisione.

Sul posto interveniva una pattuglia della Polizia stradale per i rilievi di rito, le cui risultanze venivano riportate nel rapporto di sinistro stradale.

Riferiva l'attore che, a seguito del sinistro, derivavano danni al veicolo pari ad euro 10.000,00 rifusi dalla Zurich Insurance nella misura di euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 2054/2 c.c., per le ragioni dedotte dalla Polizia Stradale intervenuta. Inoltre, affermava di aver subito danni alla sua persona stimate dal perito di parte in un danno permanente biologico non inferiore al 6-7%, oltre alla inabilità temporanea totale, parziale, invalidità specifica lavorativa, pregiudizio morale; sosteneva infine di aver riportato spese mediche per euro 480,00.

L'attore [redacted], su indicazione della UGF Assicurazioni S.p.A., azionava la procedura dell'indennizzo diretto con la compagnia Zurich assicuratore del veicolo. Specificatamente, si sottoponeva ad accertamenti medico legale con il fiduciario assicurativo ed otteneva un risarcimento per danni alla persona pari ad euro 2.900,00 che accettava a titolo di acconto sul maggior danno vantato. Quindi informava la UGF Assicurazioni S.p.A. che l'offerta della Zurich non era congrua e la invitava ad assumere la gestione del sinistro ritenendo conclusa la procedura del risarcimento diretto.

Non avendo ottenuto alcuna risposta dalla compagnia assicurativa dei responsabili adiva questa Autorità giudiziaria per quanto di giustizia, citando [redacted], [redacted] e Ugf Assicurazioni S.p.A., rispettivamente proprietario, conducente ed assicuratrice del veicolo Chevrolet Matiz.

All'udienza di comparizione e trattazione della causa, incardinata ex art. 148 C.d.A., interveniva volontariamente nel giudizio la compagnia Zurich Insurance Plc, in sostituzione della convenuta Ugf Assicurazioni S.p.A., contestando, ex adverso, il quantum debeatur per come preteso dall'attore con specifico riferimento alle conclusioni cui erano pervenuti i due consulenti di parte. In sintesi, l'interveniente

eccepiva l'ammontare del risarcimento perché eccessivo, incongruo e sproporzionato rispetto ai reali esiti del sinistro.

La causa si sviluppava attraverso le corpose questioni depositate circa la legittimità dell'intervento volontario esperito dalla compagnia Zurich Insurance Plc; questa Giudice, esaminata la documentazione a corredo del fascicolo processuale, sulla eccezione di tale intervento, sentite le conclusioni espresse dalle parti intervenute, tratteneva la causa in decisione motivando come segue.

Parte attrice ha contrastato l'intervento volontario spiegato dalla compagnia Zurich Insurance Plc adducendo, tra l'altro, la libera decisione del danneggiato di scegliere la compagnia da convenire in giudizio. Inoltre, ha eccepito che l'intervento volontario non è previsto da alcuna norma di legge; la contrarietà alle tipologie di intervento previste dalla legge; l'irrilevanza della convenzione CARD. Viceversa, parte interveniente ha, di fatto, legittimato il suo intervento avvalendosi della Convenzione CARD prodotta in atti, oltre che sulla base normativa di cui all'art. 1180 c.c., secondo la quale "l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione".

Si deve in primo luogo dire che non si è reperito un solo precedente che conforti la tesi della compagnia.

Al contrario **la Giurisprudenza formatasi in tutta Italia ha rilevato la nullità delle costituzioni di compagnie che pretendevano legittimazione processuale con un mandato quale quello oggi prodotto.**

Tale posizione si sta consolidando anche presso questo stesso Ufficio, e non solo (v. tra gli altri Giudice di Pace di Bologna ordinanza 9 febbraio 2012 est. Camerani, Giudice di Pace di Bologna ordinanza 12 gennaio 2012 est. Caretti, Giudice di Pace di Imola ordinanza 21 dicembre 2011 est. Bettini, Giudice di Pace di Bologna ordinanza 21 giugno 2011 est. Giurato, Giudice di Pace di Bologna ordinanza 6 giugno 2011 est. Boni, Giudice di Pace di Fidenza sentenza 24 gennaio 2012 n. 34, Giudice di Pace di Chivasso, Giudice di Pace di Torino, sentenza 10.842 del 28 novembre 2011 est. Polotti di Zumaglia, ordinanza 14 novembre 2011 n. 1.469. Giudice di Pace di Massa, ordinanza 26 settembre 2011, Giudice di pace di Budrio, dott.ssa Parenti, ordinanza 13 giugno 2011, Giudice di Pace di Torino, ordinanza 1 febbraio 2011).

Si tratta di principi ampiamente vagliati e condivisi dall'ormai consolidata giurisprudenza del Giudice di Pace di Bologna in tema di intervento (con ordinanza del 7 luglio 2010 est. Camerani, ord. del 22 ottobre 2010, est. Caretti; ord. 24 gennaio 2011, est. Tarantino), nonché il Giudice di Pace di Budrio (con sentenza n. 372/2010 est. Parenti).

Il Giudice di Pace di Torino, con Sentenza n. 3871/11 (Pollotti di Zumaglia), in un caso analogo a quello che oggi ci occupa, nel rigettare la domanda di intervento e costituzione ha condannato la compagnia interveniente non solo alla refusione delle spese di lite, ma anche al risarcimento dei danni *ex art.* 96 c.p.c., ritenendo integrati tutti i presupposti richiesti dalla norma – queste le parole della sentenza – *"a fronte della pretestuosità della domanda che è stata proposta nonostante i precedenti giurisprudenziali anche di questo ufficio e l'infondatezza delle argomentazioni svolte"*.

Tale orientamento vale sia per gli interventi sia per le costituzioni in nome e per conto della compagnia citata.

Invero non si comprende perché, - di **fronte alla via maestra del mandato tradizionale** – ci si debba arrovellare, nelle aule di giustizia, peraltro non disoccupate, su questa questione. Infatti la Corte Cost. con sent. 180/'09 ha inteso affermare con chiarezza principi che la compagnia , con il suo comportamento, vorrebbe eludere.

Inoltre non può tacersi il potenziale conflitto di interessi tra la due compagnie, anche con riferimento alla giurisprudenza che si sta formando dul punto che appare tanto rigorosa quanto condivisibile. Infatti la Cassazione con ***Sentenza*** *n.* 13204 *del* 26/07/2012 in un caso certo non identico – ma non dissimile sotto il profilo del principio enunciato – ha stabilito che è nulla l'attività processuale posta in essere da un difensore in conflitto di interesse col proprio assistito (la nullità peraltro è rilevabile d'ufficio) investendo la validità della procura e, quindi, il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente tutelati.

Pertanto l'intervento dell'assicuratore Zurich Insurance Plc e la costituzione – devono essere dichiarati inammissibili con la conseguente dichiarazione di contumacia della compagnia convenuta.

Riserva ogni statuizione in ordine alle spese alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Bologna, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Iannalfo Nicola, nei confronti di Venturini Alberto, Venturini Veronica e Ufg Assicurazioni S.p.A. e con l'intervento volontario della Zurich Insurance Plc nella causa n. 9001/10,

- dichiara l'inammissibilità dell'intervento della Zurich Insurance Plc;
- dichiara la contumacia di UFG Assicurazioni S-.p.A. ;
- riserva sulle spese;
- dispone la prosecuzione della causa come da separata ordinanza.

Il Giudice di pace
Dott. Maria Grazia Rinaldi

Depositato in Cancelleria
IL ..... - 5 APR. 2013
IL CANCELLIERE
Dr.ssa Rossella Rotunda